



## CRITERI E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DEI GEMELLAGGI CON ENTI TERRITORIALI ESTERI

### Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3

#### 1. Finalità

La Regione del Veneto, in attuazione della Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3 “Interventi a sostegno dei gemellaggi”, sostiene gli Enti territoriali locali del Veneto che promuovono rapporti di cooperazione internazionale mediante gemellaggi, patti di amicizia o accordi di collaborazione con enti territoriali esteri.

Il contributo regionale è finalizzato a concorrere alle spese sostenute per la realizzazione di iniziative volte a favorire lo sviluppo delle relazioni internazionali, il dialogo tra comunità locali, lo scambio di esperienze e la valorizzazione delle identità territoriali.

Costituiscono elementi di particolare interesse regionale:

- la partecipazione attiva delle comunità locali, inclusa la collaborazione civica stipulata tra cittadini;
- la promozione del dialogo interculturale;
- lo sviluppo di relazioni con territori appartenenti all’Unione Europea;
- la valorizzazione delle reti territoriali e istituzionali;
- la promozione di iniziative orientate alla cooperazione, alla pace e ai progetti sociali promossi anche da enti del terzo settore.

#### 2. Soggetti beneficiari

Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, possono beneficiare dei contributi regionali i Comuni, le Province, la Città Metropolitana di Venezia, le Unioni di Comuni e le Unioni Montane del Veneto che abbiano sottoscritto, ovvero intendano sottoscrivere gemellaggi, patti di amicizia o accordi di collaborazione con enti territoriali esteri.

#### 3. Requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili i progetti:

- realizzati senza finalità di lucro;
- coerenti con le finalità della Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3;
- caratterizzati dalla presenza di almeno un partner territoriale estero;
- corredati da un piano finanziario.

#### 4. Iniziative ammissibili

Sono ammissibili a contributo regionale le iniziative direttamente connesse all’attuazione dei gemellaggi e finalizzate:

- allo sviluppo di attività culturali, educative, formative e istituzionali;
- alla promozione di scambi tra comunità locali;
- alla diffusione di buone pratiche;
- alla realizzazione di attività di comunicazione e promozione delle iniziative di gemellaggio;
- al rafforzamento delle relazioni tra territori.



75b109fd



Le tipologie di spesa ammissibili e le modalità di rendicontazione sono definite dal bando attuativo.

### **5. Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili a contributo:

- compensi o indennità corrisposti a soggetti titolari di cariche pubbliche;
- spese di rappresentanza;
- spese di trasferta, vitto e alloggio di amministratori pubblici italiani o esteri;
- spese non direttamente connesse alle attività progettuali.

### **6. Risorse finanziarie e misura del contributo**

Il contributo regionale è concesso nella misura compresa tra il 50% e l'80% delle spese ammissibili, in relazione alla valutazione del progetto, e comunque per un importo non superiore a euro 5.000,00 per ciascun progetto.

È richiesto un cofinanziamento minimo da parte dell'Ente beneficiario nella misura del 20% del costo complessivo del progetto.

### **7. Criteri di valutazione**

La valutazione dei progetti sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

1. qualità progettuale;
2. partecipazione e impatto locale;
3. valore socioculturale;
4. carattere multilaterale del gemellaggio;
5. qualità della rete;
6. innovazione e originalità progettuale;
7. premialità per gemellaggi con Enti territoriali di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Le modalità applicative dei criteri di valutazione sono definite nel bando attuativo.

### **8. Priorità nella concessione dei contributi**

I contributi sono concessi fino a esaurimento delle risorse disponibili secondo l'ordine risultante dall'istruttoria di valutazione.

Costituisce criterio di priorità il mancato ottenimento del contributo nell'annualità precedente.

Ulteriori criteri di priorità possono essere individuati dal bando attuativo, con particolare riferimento ai progetti presentati da Unioni di Comuni e Unioni Montane e alle iniziative che coinvolgono più enti territoriali partner.

### **9. Modalità di presentazione delle domande**

Le modalità e i termini per la presentazione delle domande sono definiti dal bando attuativo approvato dalla Giunta regionale.

### **10. Modalità di erogazione del contributo**

I contributi sono erogati secondo le modalità stabilite dal bando attuativo, previa verifica della realizzazione delle attività e della regolarità della rendicontazione presentata.



75b1.09fd



Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, la Regione può procedere alla riduzione proporzionale dei contributi concedibili.

#### **11. Proroga dei termini**

Per motivate esigenze organizzative o per cause non imputabili al beneficiario, possono essere concesse proroghe dei termini di realizzazione delle attività con provvedimento della Direzione Relazioni Internazionali.

#### **12. Controlli e revoca del contributo**

La Regione del Veneto può effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sulla corretta realizzazione delle attività finanziate.

Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, nei casi di:

- mancata realizzazione delle attività previste;
- utilizzo del contributo per finalità diverse da quelle approvate;
- omessa o irregolare rendicontazione.

#### **13. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dai presenti criteri, si rinvia alla Legge regionale 12 marzo 2025, n. 3, al bando attuativo e agli ulteriori provvedimenti adottati dalla Giunta regionale e dalla Direzione Relazioni Internazionali.



75b1.09fd

